

Banche e consumatori

LA SVOLTA PER LE CRISI FINANZIARIE

La decisione. Dal Consiglio dei ministri ieri il «sì» definitivo al provvedimento

Le reazioni. L'intervento convince sia l'Abi che le associazioni

Il fondo salva-crack trova l'ultimo via libera

Indennizzati per i risparmiatori e risorse al «pubblico»

Valentina Maglione
ROMA

Più vicini gli indennizzi per le vittime delle frodi finanziarie. E la raccolta di fondi per la regolazione dei conti «dormienti». Dopo un anno e mezzo di lavori, è stato approvato dal Consiglio dei ministri di ieri lo schema di Dpr — proposto dal ministro dell'Economia, Tommaso Padoa-Schiop-

LE GARANZIE

Prima di chiudere i rapporti i titolari andranno informati con una raccomandata lasciando 180 giorni per la risposta

pa — al quale la Finanziaria 2006 (legge 266/05) ha affidato l'individuazione dei conti «dormienti», cioè non movimentati dai titolari, destinati a confluire nel Fondo per risarcire i risparmiatori. Lo stesso Fondo dal quale la Finanziaria 2007 (legge 296/06) ha deciso di attingere per stabilizzare i precari della Pa.

Ad alimentare il Fondo, la cui attivazione è demandata ad altri

provvedimenti da adottare nei prossimi mesi (si veda l'articolo riportato sotto), saranno i depositi di denaro, quelli di strumenti finanziari e i contratti di assicurazione, lasciati inattivi per decenni. Mentre restano fuori le cassette di sicurezza e i rapporti che non superano i cento euro.

Per provocare la chiusura del rapporto e il passaggio delle somme al Fondo non è sufficiente constatare la mancanza di operazioni sui conti per un decennio. Banche, assicurazioni e Poste dovranno, infatti, allertare (con una raccomandata) i titolari dei conti «dormienti» che avranno 180 giorni per «risvegliarli», movimentando le somme. Gli intermediari comunicheranno, poi, al ministero dell'Economia entro il 31 marzo di ogni anno i conti rimasti inattivi l'anno precedente e, entro il 31 maggio, le somme saranno versate al Fondo.

Il Dpr prevede una disciplina transitoria e tempi diversi per i conti già «dormienti» al momento della sua entrata in vigore: gli operatori finanziari avranno sei mesi di tempo per inviare le raccomandate e le somme non reclamate dai titolari saranno versate al Fon-

SU INTERNET



LE NUOVE REGOLE IL TESTO DEL DPR E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sul sito del Sole-24 Ore le disposizioni che avvicinano i risparmiatori vittime dei crack finanziari e la stabilizzazione per i precari della Pa. Sono infatti a disposizione dei lettori il testo dello schema di Dpr sui conti «dormienti» entrato ieri al Consiglio dei ministri e la relazione illustrativa

www.ilssole24ore.com/norme

do entro quattro mesi dalla scadenza dei 180 giorni. Ma il passaggio al Fondo non comporta l'estinzione dei diritti del titolare, che potrà chiedere la restituzione delle somme fino alla prescrizione (o ad altra causa di estinzione civilistica). Gli interlocutori, però, non saranno più banche o intermediari, ma il Fondo «dormienti». Un chiarimento non di poco conto: proprio la «caducatura dei diritti del cliente» era una delle ragioni (insieme con l'indeterminatezza del periodo di dormienza) alla base della sospensione del parere, decisa nell'aprile 2006 dal Consiglio di Stato, sulla prima bozza di regolamento, messa a punto dall'allora ministro dell'Economia, Giulio Tremonti.

Il via libera al provvedimento — che ora attende la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» — è stata accolta con favore dall'Abi. Le misure sono «in linea con quelle adottate negli altri Paesi», fa sapere l'associazione. Soddisfatti anche i consumatori. «L'Adusbef è lieta — ha detto, dal canto suo, il presidente, Elio Lanutti — che l'Esecutivo abbia sbloccato il tesoro dei conti «dormienti», che, secondo l'associazione, ammonta a oltre 15 miliardi.

IL PERCORSO E GLI OBIETTIVI

Così la caccia ai conti «dormienti»



I risparmiatori traditi. Una protesta per il crack dei bond argentini

PRINCIPALI CRACK FINANZIARI

| Valori in miliardi di euro | N° di risparmiatori coinvolti |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| BOND ARGENTINA (dicembre 2001) 14,00 | 450.000 |
| BOND CIRIO (novembre 2002) 1,25 | 35.000 |
| PARMALAT (dicembre 2003) 10,00 | 135.000 |

Gli altri interventi. La parola all'Economia

Sei mesi per l'attuazione

Isabella Bufacchi
ROMA

Come rilevare tecnicamente i conti dormienti e come trasferirli fisicamente al nuovo Fondo. Come liquidare i titoli azionari, obbligazionari e le quote dei Fondi comuni parcheggiati in questi conti o depositi non movimentati per almeno dieci anni. Come verrà assicurata la sicurezza delle somme giacenti nel Fondo e come questa liquidità verrà investita in attesa di essere destinata alle vittime di frodi. Con quali criteri saranno assegnati gli indennizzi ai risparmiatori che ne avranno diritto, evitando il doppio risarcimento?

E ancora: ci sarà una graduatoria tra coloro che meritano di essere indennizzati? Al net-

to della cifra che verrà devoluta per i precari pubblici, con tutta probabilità il Fondo non sarà rimpinguato al punto da poter risarcire integralmente i danni subiti ingiustamente da tutti i risparmiatori italiani: come garantire allora una ripartizione equa?

Sono questi soltanto alcuni dei dettagli e delle modalità che dovranno essere definiti nei prossimi mesi dai regolamenti a firma del ministro dell'Economia, così come previsto dal decreto sui conti dormienti approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il regolamento di attuazione messo a punto dopo lunghi mesi di duro lavoro al Mef è la prima, fondamentale tappa di un percorso finora inesplorato che ha co-

me traguardo il parziale risarcimento dei danni ingiusti subiti dalle vittime di frodi finanziarie: solo quei risparmiatori in grado di provare il danno (provocato da dolo) sofferto senza adeguato risarcimento. Dovrà essere chiarito cosa accadrà ai risparmiatori che sono già a caccia di un indennizzo e che hanno avviato azioni legali contro le banche collocatrici dei titoli coinvolti in crack (per esempio Cirio, Parmalat) o contro l'Argentina (il ricorso all'arbitrato internazionale Iscid promosso dalla task force argentina potrebbe durare svariati anni e tiene in sospenso le sorti di quasi 200 mila risparmiatori): i tempi della giustizia in Italia e a Washington sono lun-

ghi e il nuovo Fondo rischierebbe di insabbiarsi prima ancora di decollare per evitare il doppio risarcimento.

Ora che anche l'Italia ha definito cosa è un conto dormiente, con lo scopo di destinarlo al bene della comunità come avviene già in altri Paesi europei come Spagna, Francia e Irlanda, la prossima attesissima tappa sarà quella di stabilire con certezza l'entità delle cifre in palio. Qualsiasi stima diventerebbe attendibile solo nel momento in cui saranno chiarite nel dettaglio le modalità di rilevazione dei conti: se ne contano già milioni potenzialmente «aggregeabili» ma i correntisti «dormienti» conserveranno il diritto di riappropriarsi dei propri depositi, rivolgendosi non più alla banca bensì direttamente al Fondo.

isabella.bufacchi@ilssole24ore.com

DOMANDE E RISPOSTE

1 Quando i conti si definiscono «dormienti»?
Si definiscono «dormienti», i rapporti contrattuali in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari

2 A quali rapporti si applica la nuova disciplina?
Rientrano nel campo di applicazione del regolamento: i depositi di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso; i depositi

di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione; i contratti di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata; l'applicazione del regolamento è invece esclusa nei casi in cui il valore dei beni non superi i cento euro

3 Chi sono gli intermediari?
Sono intermediari: le banche italiane e le succursali in Italia di banche comunitarie ed extracomunitarie, come definite dal decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385; gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le imprese di assicurazione operanti in Italia di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le succursali in Italia di imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie di cui al medesimo decreto; le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e le succursali in Italia delle società di gestione armonizzate di

cui al medesimo decreto; la società per azioni Poste Italiane — Divisione Bancoposta di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144.

4 Quali sono gli obblighi degli intermediari?
Se si supera il periodo di inattività, l'intermediario deve inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che,

decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme e i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo. Restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti. Il rapporto non si estingue se, entro il termine di 180 giorni, viene effettuata un'operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati

5 Chi gestisce il fondo?
La gestione del fondo è affidata ad una commissione nominata con decreto del ministro dell'Economia che ne disciplinerà il funzionamento.

In anticipo sugli obblighi, sui problemi, sui tempi: **EdiSoftware** soluzioni gestionali

Se vuoi seguire il tuo business e non il tuo gestionale.

I RIVENDITORI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA:

- Calabria - P.A.B. Srl - Lamezia Terme - CZ
- Campania - BoxLine Soluzioni Informatiche Sas - Battipaglia - SA
- Campania - Gnosis Informatica Srl - Pozzuoli - NA
- Campania - INFOCOM - S. Maria Capua Vetere - CE
- Emilia R. - Prisma Informatica Spa - Piacenza - PC
- Emilia R. - Socom Srl - Reggio Emilia - RE
- Lazio - FC Consulting di F. Celebrini - Roma - RM
- Liguria - Computeridea Srl - Genova - GE
- Liguria - Synthesis Srl - Genova - GE
- Liguria - Trilogik Soluzioni Informatiche Snc - Genova - GE
- Lombardia - HandSystem Srl - Brescia - BS
- Lombardia - Pantora Software House - Desenzano sul Garda - BS
- Lombardia - Quark Servizi Srl - Brescia - BS
- Lombardia - Esadra Srl - Buccinasco - MI
- Lombardia - JV Soft Srl - Lissone - MI
- Lombardia - Sistemi Ufficio Srl - Cinisello Balsamo - MI
- Lombardia - ATC Service Srl - San Martino Siccomario - PV
- Lombardia - Centruccio Sistemi Srl - Gallarate - VA
- Lombardia - Omega Center Srl - Gallarate - VA
- Marche - Pluservice Srl - Marzocca di Senigallia - AN
- Piemonte - Lines Due Snc - Saluzzo - CN
- Piemonte - Itai Spa - Rionte di Cherasco - CN
- Piemonte - Delta Informatica Srl - Novara - NO
- Piemonte - Ingania Srl - Cigliano - VC
- Puglia - InfoAzienda Srl - Gioia Del Colle - BA
- Sardegna - Proxima Srl - Nuoro - NU
- Toscana - Tecno Soft Srl - Livorno - LI
- Trentino Alto Adige - Meta.H Nord Srl - Rovereto - TN
- Veneto - Abacus Sistemi Informatici Srl - Montebelluna - TV
- Veneto - Nichros Srl - Massanzago - PD
- Veneto - StudioSoft Sas - Padova - PD
- Veneto - Camu Srl - Treviso - TV
- Veneto - Infotex Srl - Crocetta del Montello - TV
- Veneto - Team Software Srl - Conegliano V. - TV
- Veneto - YGS Sas di Santolai Gianni & C. - Montebelluna - TV
- Veneto - Atg Service Srl - Vicenza - VI
- Veneto - Equasoft Srl - Vicenza - VI
- Veneto - Office Automation Srl - Verona - VR
- Veneto - Soluzioni Srl - Verona - VR

Microsoft

NUMERO VERDE 800-913776

www.edisoftware.it